

CAMERA DEI DEPUTATI N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVIGLIASSO PAOLA, BARDOTTI, SANTUZ, QUARENGHI
VITTORIA, MEZZOGIORNO, AMALFITANO, ZOSO, BROCCA**

Presentata l'11 novembre 1976

Valutazione del servizio prestato in carriera inferiore
dal personale non insegnante di cui alla legge 31 luglio
1973, n. 477

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, regola, come è noto, la materia relativa alla carriera del personale non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado. Diversamente da quanto previsto dai decreti e dalle leggi in vigore (articolo 41 della legge n. 1077) concernenti gli altri dipendenti civili dello Stato il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420, pur prevedendo le modalità di passaggio da carriera inferiore a carriera superiore, non prevede alcun riconoscimento nella carriera superiore degli anni di servizio nella carriera inferiore.

Tale carenza della normativa determina una evidente sperequazione ai danni del personale non insegnante della scuola rispetto ai dipendenti civili dello Stato e in particolare rispetto al personale insegnante per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 riconosce in tutto o in parte il servizio prestato in carriere inferiori nel caso di passaggio ad altra carriera.

Si ricorda inoltre che la normativa anteriore all'attuale stato giuridico ebbe talora a prevedere valutazione del servizio prestato in carriera inferiore sia pure limitatamente a casi particolari (articoli 11, 12 e 13 della legge n. 902 del 1965 e articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784).

Se si considerano, inoltre, i limitati vantaggi di carriera derivanti dal passaggio alla carriera superiore, vantaggi che sono praticamente annullati dall'esigenza di iniziare *ex novo* la carriera per quanti hanno un rilevante numero di anni di servizio nella qualifica inferiore, appare evidente che viene praticamente a mancare nella normativa attualmente vigente l'incentivo a migliorare la propria posizione di carriera, particolarmente per il personale più esperto e più anziano. Il che si risolve in un evidente danno per la stessa amministrazione.

Pertanto si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al personale non insegnante di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1975, n. 420, che, anche in seguito a concorso passi o sia passato da una carriera inferiore ad altra superiore, viene valutato per intero nella nuova carriera, mediante ricostruzione, il servizio prestato nella carriera inferiore.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa luogo mediante riduzione dal capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.